



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2288/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 2662/TFNSVE/2025-2026

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Antonino Piro - Componente

Marina Vajana - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Accursio Gallo - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 11 maggio 2026 la seguente

### DECISIONE

Sul procedimento 2662/TFNSVE/2025-2026, 2662 - Ricorso proposto dalla società CHIONS (matricola 59908) contro la società VIGOR (matricola 55630) avverso il mancato pagamento del Premio di Formazione Tecnica relativo ai calciatori MACCAN VASCO (matricola 4965162), VISNADI MICHELE (matricola 4239150) e ZACCAGNINO ALESSIO (matricola 3565130)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società CHIONS (matricola 59908) ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società VIGOR (matricola 55630) al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori MACCAN VASCO (matricola 4965162), VISNADI MICHELE (matricola 4239150) e ZACCAGNINO ALESSIO (matricola 3565130).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni allegate al ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato in complessivi euro 88,00 (ottantotto/00)- rispettivamente: euro 20,00, quanto al calciatore Maccan;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

euro 45,00, quanto al calciatore Visnadi; euro 23,00, quanto al calciatore Zaccagnino - come da attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società VIGOR (matricola 55630) tenuta alla corresponsione, in favore della società CHIONS (matricola 59908), del premio di formazione tecnica relativamente ai calciatori MACCAN VASCO (matricola 4965162), VISNADI MICHELE (matricola 4239150) e ZACCAGNINO ALESSIO (matricola 3565130), nella misura di euro 88,00 (ottantotto/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai